

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

## 10.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAGRI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio (1275) . . . . .	131
PRESIDENTE . . . . .	131, 132
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	132
VAGHI, <i>Relatore</i> . . . . .	131
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
BANDIERA: Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo normale delle armi di cavalleria e di artiglieria, dei capitani del ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica e dei tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi dell'arma aeronautica (539) .	133
PRESIDENTE . . . . .	133
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	138

**Discussione del disegno di legge: Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio (1275).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio ».

L'onorevole Vaghi ha facoltà di svolgere la relazione.

VAGHI, *Relatore*. Questo disegno di legge vuol rappresentare una sanatoria nei confronti di una situazione alquanto precaria che esiste a tutt'oggi. Infatti, in base all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, ai sottufficiali che cessano dal servizio permanente per età o per infermità proveniente da causa di servizio, spetta fino al compimento degli anni sessantacinque una indennità speciale annua lorda in una misura che va da lire 60.000 per i sergenti maggiori e gradi corrispondenti, a lire 120.000 per gli aiutanti di battaglia, marescialli maggiori e gradi corrispondenti.

Detta indennità non compete ai sottufficiali transitati nel ruolo speciale per mansioni di

**La seduta comincia alle 9,45.**

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1973

ufficio, a meno che essi non siano cessati dal servizio permanente per formare vacanza, ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, della citata legge, in anticipo rispetto al previsto limite di età di anni sessantuno, nel qual caso l'indennità è corrisposta fino al compimento di tale età.

A quell'epoca, si ritenne di limitare alla predetta età la corresponsione dell'indennità allo scopo di evitare un eccessivo afflusso di domande di passaggio nel ruolo speciale.

Senonché, da qualche tempo si sta verificando una forte riduzione nel numero di coloro che aspirano al passaggio nel ruolo suddetto. Ciò fa ritenere che, a seguito anche dei miglioramenti apportati al trattamento pensionistico per effetto del « conglobamento », si sia attenuato sensibilmente per i sottufficiali il vantaggio economico di continuare a prestare servizio nel ruolo speciale, e che il criterio posto a base della vigente normativa debba considerarsi non più rispondente alle situazioni in atto.

Il ruolo speciale presenta, infatti, notevoli deficienze, mentre è nell'interesse dell'amministrazione mantenerne al completo l'organico, al fine di poter utilizzare le prestazioni di elementi professionalmente capaci e ancora validi.

Proprio per questo motivo, e allo scopo di riportare la concessione dell'indennità alla finalità sostanziale di attribuire ai sottufficiali una integrazione del trattamento di quiescenza fino ad un'età che corrisponda a quella di cessazione dal servizio della quasi generalità dei dipendenti civili dello Stato, si è ravvisata la necessità di eliminare l'attuale limitazione in materia, prevedendo che l'indennità stessa competa fino al sessantacinquesimo anno anche ai sottufficiali cessati dal servizio permanente dopo essere transitati nel ruolo speciale.

Queste sono le ragioni per cui il Governo ha presentato il disegno di legge, che oggi viene sottoposto alla nostra attenzione. Si tratta dello stesso disegno di legge che era stato presentato alle Camere nell'ottobre del 1971 e che, dopo essere stato approvato dal Senato, era decaduto per la fine della legislatura. Oggi il provvedimento viene ripresentato con le modifiche che il Senato aveva apportato. La Commissione bilancio, nell'esprimere parere favorevole, ha proposto una modifica tecnica all'articolo 5.

Invito, pertanto, i colleghi della Commissione ad approvare il provvedimento in questione, con la modifica proposta dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole all'approvazione del provvedimento con la modifica proposta dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 1.

I primi due commi dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonché, se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'articolo 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . .	L. 120.000
maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . . .	» 100.000
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . . . .	» 85.000
sergente maggiore e gradi corrispondenti . . . . .	» 60.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque ».

(È approvato).

## ART. 2.

Al sottufficiale proveniente dal ruolo speciale per mansioni di ufficio, cessato dal servizio permanente per aver compiuto l'età di

anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, spetta fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età l'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

(È approvato).

#### ART. 3

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai sottufficiali della guardia di finanza.

(È approvato).

#### ART. 4.

I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 1° ottobre 1971.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

All'onere di lire 67 milioni derivante dall'applicazione della presente legge relativamente all'anno finanziario 1971 sarà fatto fronte a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario suddetto.

All'onere di lire 259 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari suddetti.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio il relatore ha proposto il seguente emendamento:

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

All'onere di lire 67 milioni derivante dall'applicazione della presente legge relativamente all'anno finanziario 1971, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicate dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 259 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 proposto dal relatore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge Bandiera: Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo normale delle armi di cavalleria e di artiglieria, dei capitani del ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica e dei tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi dell'arma aeronautica (539).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bandiera: « Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo normale delle armi di cavalleria e di artiglieria, dei capitani del ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica e dei tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi dell'arma aeronautica ».

Come i colleghi ricordano questo provvedimento ci era stato assegnato in sede referente e noi ne abbiamo richiesto il trasferimento alla sede legislativa.

Poiché il relatore mi ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna su questo provvedimento riferirò io stesso. I colleghi ricorderanno che durante l'esame in sede referente erano state proposte delle modifiche dal Governo, accettate dalla Commissione; mi richiamo pertanto a quelle modifiche.

Nella seduta in sede referente furono illustrate le difficoltà determinatesi in ordine alla questione che siamo trattando, al fatto cioè che si sono verificate alcune spiacevoli sperequazioni in relazione alle promozioni degli ufficiali, di cui alla proposta di legge, rispetto a quelli dello stesso grado appartenenti ad altre armi. Per eliminare questo inconveniente, il nuovo testo dell'articolo 1 prevede che il numero delle promozioni annuali al grado di

maggiore dei capitani dei ruoli normali delle armi di cavalleria, di artiglieria e del genio è fissato, per ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975, in 15 per la cavalleria, 92 per l'artiglieria e 35 per il genio.

L'articolo 1-bis sana alcune sperequazioni, che si sarebbero accentuate dopo l'approvazione della proposta di legge. Abbiamo ricordato il caso di alcuni capitani che si sono trovati a permanere, senza demerito, nel grado per un tempo eccessivo e, invece, hanno visto altri ufficiali, anche più giovani, passare al grado superiore.

L'articolo 2 della proposta di legge è stato interamente modificato, mentre agli articoli 4, 5, 6 e 7 bisogna sostituire l'anno 1972 con il 1973 e l'anno 1973 con il 1974.

L'articolo 8 della proposta di legge prevedeva un onere di lire 28.500.000, mentre nel nuovo testo l'onere ammonta a lire 24.000.000.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle armi di cavalleria e di artiglieria, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato per ciascuno degli anni 1972, 1973 e 1974 in 16, per la cavalleria e 108, per l'artiglieria.

Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1972, 1973 e 1974 è fissato in 20, per il ruolo normale dell'arma di cavalleria e in 120, per quello di artiglieria.

Le promozioni eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e sono effettuate formando le necessarie vacanze nel grado di maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello.

Le vacanze che si formano nel grado di capitano per effetto delle promozioni eccedenti a quelle tabellari sono devolute a completo riassorbimento delle eccedenze previste per gli stessi ruoli e gradi dall'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire interamente l'articolo 1 con il seguente:*

#### ART. 1.

Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle armi di cavalleria, di artiglieria e del genio, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato per ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 in 15 per la cavalleria, 92 per l'artiglieria e 35 per il genio.

Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 è fissato in 19 per il ruolo normale dell'arma di cavalleria, in 105 per quello di artiglieria e in 44 quello del genio.

Le promozioni eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e sono effettuate formando le necessarie vacanze nel grado di maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello.

La domanda di trasferimento può essere presentata dai capitani provenienti dai concorsi per il reclutamento straordinario di sottotenenti in spe, riservati agli ufficiali di complemento che, alla data del 31 dicembre 1972, abbiano prestato almeno 20 anni di servizio militare.

I trasferimenti sono effettuati a ripianamento di vacanze esistenti al 1° gennaio 1973 nel grado di capitano del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, comunque, per un numero di posti non superiore a 15 per i capitani del ruolo normale dell'arma di cavalleria, a 80 per i capitani del ruolo normale dell'arma di artiglieria e a 15 per i capitani del ruolo normale dell'arma del genio.

I trasferimenti avranno luogo con decorrenza dal 1° gennaio 1973, con il grado di capitano e l'anzianità posseduta al 31 dicembre 1972. L'ordine di precedenza è determinato dall'età e, a parità d'età, dall'ordine del ruolo.

I capitani trasferiti nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ai sensi dei commi precedenti, po-

## VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1973

tranno essere promossi maggiori nel predetto ruolo, sempre che ricorrano le condizioni previste dalle norme in vigore, con anzianità non anteriore al 1° gennaio 1973.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 proposto dal Governo e già accettato dalla Commissione in sede referente.

*(È approvato).*

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

I capitani in spe dei ruoli normali delle armi di cavalleria, di artiglieria e del genio, che non siano stati giudicati non idonei all'avanzamento e che non frequentino o abbiano frequentato il corso di stato maggiore, in possesso dei requisiti stabiliti al comma successivo, possono fare domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria.

Lo pongo in votazione facendo presente che era stato già accettato dalla Commissione in sede referente.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1972 del precedente articolo si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento per ciascun ruolo. In tale quadro sono iscritti i capitani che, nelle graduatorie di merito per l'anno 1972, integrate mediante valutazione di un numero di ufficiali pari alla differenza tra le aliquote indicate nel citato articolo 1 e quelle stabilite al 31 ottobre 1971, seguono i pari grado iscritti nel quadro ordinario.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire interamente l'articolo con il seguente:*

ART. 2.

Le aliquote di ruolo dei capitani in spe dei ruoli normali delle armi di cavalleria, di ar-

tiglieria e del genio da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1973 determinate sotto la data del 31 ottobre 1972 sono annullate e saranno nuovamente determinate sulla base di quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge, dopo effettuati i trasferimenti di cui all'articolo precedente, con riferimento alla data del 1° gennaio 1973.

L'aliquota di ruolo dei capitani in spe del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, di cavalleria, artiglieria e genio da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1973 sarà determinata dopo effettuati i trasferimenti di cui al precedente articolo.

Le vacanze che, per effetto dei trasferimenti di cui all'articolo precedente e delle promozioni eccedenti quelle previste dalla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, si formeranno nel grado di capitano dei ruoli normali delle armi di cavalleria, di artiglieria e del genio sono devolute a completo riassorbimento delle eccedenze previste per tali ruoli dall'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato dal Governo e già accettato dalla Commissione in sede referente.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Per la durata di 3 anni, a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni annuali dei capitani dell'arma aeronautica ruolo naviganti speciale stabilito dalla tabella n. 3, quadro II, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è aumentato di 5 unità.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Negli anni 1971 e 1972, il numero dei tenenti colonnelli dell'arma aeronautica ruolo servizi, da ammettere annualmente a valutazione, è fissato in un sesto dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

## VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1973

Per gli anni 1972 e 1973 il numero delle promozioni tabellari al grado di colonnello dell'arma aeronautica ruolo servizi è aumentato rispettivamente di 5 unità e di 4 unità. Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al secondo comma le parole: « 1972 e 1973 », rispettivamente con le altre: « 1973 e 1974 ».*

Pongo in votazione l'emendamento testé letto, già approvato dalla Commissione in sede referente.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, che, dopo la modifica testé apportata, risulta così formulato:

## ART. 4.

Negli anni 1971 e 1972, il numero dei tenenti colonnelli dell'arma aeronautica ruolo Servizi, da ammettere annualmente a valutazione, è fissato in un sesto dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

Per gli anni 1973 e 1974 il numero delle promozioni tabellari al grado di colonnello dell'arma aeronautica ruolo servizi è aumentato rispettivamente di 5 unità e di 4 unità. Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 5.

Negli anni 1971 e 1972, il numero dei capitani dell'arma aeronautica ruolo servizi, da ammettere annualmente a valutazione, è fissato in un decimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

Per gli anni 1972 e 1973 il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore dell'arma aeronautica, ruolo servizi è aumentato di 12 unità annuali.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al secondo comma le parole: « 1972 e 1973 », rispettivamente con le altre: « 1973 e 1974 ».*

Pongo in votazione l'emendamento testé letto, già approvato dalla Commissione in sede referente.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, che, dopo la modifica testé apportata, risulta così formulato:

## ART. 5.

Negli anni 1971 e 1972, il numero dei capitani dell'arma aeronautica ruolo servizi, da ammettere annualmente a valutazione, è fissato in un decimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

Per gli anni 1973 e 1974 il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore dell'arma aeronautica, ruolo servizi è aumentato di 12 unità annuali.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 6.

Le aliquote di valutazione per i quadri di avanzamento per l'anno 1972 dei tenenti colonnelli e dei capitani dell'arma aeronautica, ruolo servizi, già formate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nuovamente determinate con riferimento al 31 ottobre 1971 ai sensi dei precedenti articoli.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la parola: « 1972 », con l'altra: « 1973 ».*

Pongo in votazione l'emendamento testé letto, già approvato dalla Commissione in sede referente.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 6, che, dopo la modifica testé apportata, risulta così formulato:

## ART. 6.

Le aliquote di valutazione per i quadri di avanzamento per l'anno 1973 dei tenenti colonnelli e dei capitani dell'arma aeronautica, ruolo servizi, già formate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nuovamente determinate con riferimento al 31 ottobre 1971 ai sensi dei precedenti articoli.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1972 del secondo comma dei precedenti articoli 4 e 5, si procede alla formazione di appositi quadri suppletivi di avanzamento comprendenti un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento.

In tali quadri vengono iscritti i tenenti colonnelli ed i capitani dell'arma aeronautica ruolo servizi che nelle graduatorie integrate con le valutazioni derivanti dall'aumento delle aliquote di cui al primo comma dei precedenti articoli 4 e 5, seguono quelli iscritti nei quadri ordinari.

Le promozioni dei tenenti colonnelli dell'arma aeronautica, ruolo servizi per l'anno 1972, comprese quelle in aumento decorrenti dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza a quelli iscritti nei quadri di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

Le eventuali eccedenze derivanti dalle promozioni di cui alla presente legge sono riasorbite a decorrere dal 1° gennaio 1974 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al primo comma la parola: « 1972 », con l'altra: « 1973 ».*

Pongo in votazione l'emendamento testé letto, già approvato dalla Commissione in sede referente.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso, che, dopo la modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 7.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1973 del secondo comma dei precedenti articoli 4 e 5, si procede alla formazione di appositi quadri suppletivi di avanzamento comprendenti un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento.

In tali quadri vengono iscritti i tenenti colonnelli ed i capitani dell'arma aeronautica ruolo servizi che nelle graduatorie integrate con le valutazioni derivanti dall'aumento delle aliquote di cui al primo comma dei prece-

denti articoli 4 e 5, seguono quelli iscritti nei quadri ordinari.

Le promozioni dei tenenti colonnelli dell'arma aeronautica, ruolo servizi per l'anno 1973, comprese quelle in aumento decorrenti dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza a quelli iscritti nei quadri di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

Le eventuali eccedenze derivanti dalle promozioni di cui alla presente legge sono riasorbite a decorrere dal 1° gennaio 1974 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 28.500.000 per l'anno 1972, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire interamente l'articolo con il seguente:*

ART. 8.

All'onere di lire 24.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 proposto dal Governo, già approvato dalla Commissione in sede referente.

*(È approvato).*

Il Governo propone infine il seguente emendamento:

*Sostituire il titolo della legge con il seguente:*

« Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo normale delle armi di cavalleria, di artiglieria e genio, dei capitani del ruolo naviganti speciale dell'arma aereo-

## VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1973

nautica e dei tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi dell'arma aeronautica ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni d'ufficio » (1275):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Proposta di legge BANDIERA: « Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo normale delle armi di cavalleria, di artiglieria e genio, dei capitani del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e dei tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi dell'Arma aeronautica » (539):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Angelini, Armani, Bandiera, Belluscio, Bisignani, Bodrito, Bologna, Bova, Cerri, Cervone, D'Alessio, D'Auria, de Meo, Giomo, Guadalupi, Lizzero, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Magri, Mazzarrino, Nahoum, Nicolai Giuseppe, Orlando, Pellizzari, Pica, Rauti, Saccucci, Sobrero, Tesi Vaghi, Venegoni e Villa.

**La seduta termina alle 10,10.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO